

# 29 maggio 2001 Sentenza n. 371 del TAR Abruzzo, sezione dell'Aquila

ha pronunciato la seguente

sul ricorso proposto da Telecom Italia Mobile - T.I.M. S.p.a.  
rappresentata e difesa dall'Avv. Cesidio Gualtieri, Mario Sanino, Giuseppe De Vergottini e Carlo Celani ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in L'Aquila, Corso Vittorio Emanuele n.178

il Comune di Teramo (n.c.)

della Regione Abruzzo (n.c.)

del provvedimento del 4.10.1999, successivamente notificato, con cui è stata revocata alla TIM la autorizzazione rilasciata dalla Giunta Regionale in data 4 giugno 1997 n.1408 per la realizzazione di un impianto per le telecomunicazioni di telefoni cellulari e ne è stato contestualmente ordinato lo spegnimento e l'allontanamento, e di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, anche non conosciuto dalla ricorrente;

Visti gli atti tutti della causa;

- 1) Violazione art. 7 L. 241/1990 per omessa preventiva comunicazione dell'avvio del procedimento;
- 2) Incompetenza del Sindaco a revocare un'autorizzazione regionale;
- 3) I valori massimi di esposizione di cui al D.M. 381/1998 (20V/m, ridotta a 6V/m)

In materia di esposizione di standards di protezione vige il principio della esclusività della competenza statale al fine della emanazione di una disciplina uniforme, valida su tutto il territorio nazionale.

Al riguardo va richiamato il D.I. 381/1998, emanato in attuazione dell'art.1.6, lett.a), della L. 249/1997, che ha affidato al Ministero dell'Ambiente, d'intesa con quelli della Sanità e delle Comunicazioni, sentito l'Istituto Superiore di Sanità ed Agenzia nazionale per la protezione dell'Ambiente, la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana.

L'art.3 del D.I. 381/1998 ha fissato i limiti massimi di esposizione della popolazione ai CEM (campi elettromagnetici), stabilendo il valore di 20V/m per l'esercizio di sistemi fissi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra i 100 Khz e 3000 GHz.

L'art.4 del citato Regolamento interministeriale ha dettato ulteriori valori di cautela in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore, riducendo il suindicato valore di 20V/m al valore di 6V/m, indipendentemente dalla frequenza.

Detti valori massimi di esposizione, la cui fissazione resta di competenza statale pur in presenza della L. n.59/1997 e del D.Lvo 112/1998 (che, come noto, hanno conferito a Regioni ed enti locali la cura di interessi locali, tra cui, anche, la cura della tutela

positive emerse sotto il profilo sanitario in sede istruttoria disposta dalla Regione nel procedimento di rilascio dell'autorizzazione revocata dal Sindaco, il che rende fondato anche il quinto motivo dedotto.

5. Quanto al criterio della distanza, richiamato nel provvedimento impugnato, deve rilevarsi, peraltro, che lo stesso risulta operante, contrariamente a quanto dedotto in ricorso.

L'art. 2 della L.R. n. 20/1991, come modificato dalla L.R. 77/1997, prevede che l'installazione di impianti fissi oppure mobili, nuovi, nonché la permanenza degli impianti esistenti con potenza massima immessa in antenna superiore a 5 W, per gli impianti fissi, com'è nel caso di specie, è subordinata ad autorizzazione regionale.

Detta autorizzazione riguarda, dunque, non solo gli impianti nuovi, ma anche quelli esistenti.

L'art. 5 della L.R. 77/1997, prescrive che le autorizzazioni regionali per gli altri impianti (quelli con potenza inferiore a 350 W) che comportano esposizione in campo lontano vengono rilasciate solo su apposite aree individuate dai Comuni.

Tali aree devono avere una fascia di rispetto di 50 metri dai più vicini insediamenti abitativi.

La delocalizzazione riguarda, dunque, anche gli impianti esistenti e deve avvenire, previa domanda di autorizzazione rivolta alla Regione Abruzzo e previa individuazione da parte del Comune interessato di apposite aree di delocalizzazione (ex artt. 2 e 5 della L.R. citata).

Ove, pertanto, il Comune provvede a individuare dette aree, è possibile allontanare gli impianti posti a distanza inferiore ai mt. 50 dai più vicini insediamenti abitativi, individuazione preventiva che, nella specie, non è avvenuta.

Il riferimento, pertanto, all'art. 9 non appare conferente, come non appare fondato il richiamo alla L.R. 10.5.1999, n. 27, che non ha abrogato tutte le disposizioni regionali contenute nelle leggi regionali innanzi richiamate in contrasto con il D.I. 381/1998, ma solo alcune norme della L.R. 20/1991, come successivamente modificata (artt. 3, 5.1, 6.1.2.3, 7.3) per cui resta in vigore la prescrizione relativa all'autorizzazione regionale per gli altri impianti.

6. Fondato, invece, appare il sesto motivo dedotto, atteso che il Sindaco ha ordinato di disattivare l'impianto, in contrasto con l'art. 5 del D.I. 381/1998, che prevede procedure di risanamento a carico dei titolari degli impianti nell'ipotesi di superamento dei limiti di valore di cui all'art. 3 e all'art. 4.2 in zone accessibili alla popolazione o in zone abitative. Per la fondatezza, dunque, dei motivi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 6 sopraindicati, il ricorso va accolto e va annullato l'atto impugnato il che può dispensare il Collegio dall'esame delle ulteriori censure prospettate.

Le spese di causa possono essere equamente compensate.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo - L'Aquila, accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto annulla l'atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in L'Aquila dal Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo nella Camera di Consiglio del 7 febbraio 2001 con la partecipazione dei magistrati:

	Presidente
	Consigliere rel. est.
	Consigliere